

Adempimenti relativi alla registrazione presso il Segretariato CITES e la Comunità Europea di Istituzioni Scientifiche e vivai commerciali

S. DELLA ROSA, A. ROSSI e M. VALENTINI

ABSTRACT - *Administrative procedures for registration of Scientific Institutions and Appendix I nurseries (artificial propagation) by the CITES Secretariat and EU bodies* - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between Governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Today, it accords varying degrees of protection to more than 30,000 species of animals and plants, whether they are traded as live specimens, or derived products (e.g. skins, dried plants, extracts). The text of the Convention was finally agreed at a meeting of representatives of 80 countries in Washington DC., USA, on 3 March 1973, and on 1 July 1975 CITES entered in force. Today, there are 174 Parties. Italy is a party of the Convention since 1975. In the EU the Convention is actually regulated through Reg. (EC) 338/97 and Reg. (EC) 865/06. In particular this article deals with two provisions of possible derogation. Article VII, paragraph 6, of the Convention contains special provisions relating to regulation of trade in certain types of specimens of species included in Appendices I, II and III for "non-commercial loan, donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a Management Authority of their State". The Register of scientific institutions entitled to this exemption is maintained by the Secretariat in accordance with Resolution Conf. 11.15 (Rev. CoP12), which also contains guidelines for the implementation of the exemption. In accordance with Resolutions Conf. 9.19 (Rev. CoP13), any Management Authority that wishes to register a nursery operation that artificially propagates Appendix-I plant species must provide to the Secretariat, for inclusion in its Registers, all appropriate information to obtain and maintain the registration of each such nursery. The procedure for registration and other details are provided in the above Resolutions. Moreover, article 56 of Reg. (EC) 865/06 provides guidance for registering, at national level, Annex A nurseries for EU internal trade.

Key words: Administrative procedures, Appendix I nurseries, CITES

INTRODUZIONE

La CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate di Fauna e Flora Selvatiche) ha oltre 30 anni e coinvolge ad oggi 174 nazioni, compresi i 27 Stati Membri dell'Unione Europea. La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e da allora è diventata uno degli accordi internazionali più importanti per la conservazione delle specie.

Il suo scopo principale è quello di assicurare che il commercio internazionale di animali e piante, loro prodotti o derivati, non costituisca una minaccia per la conservazione delle specie nel loro ambiente naturale. La CITES attualmente regola il commercio di circa 30.000 specie di fauna e di flora attraverso un sistema di certificati e licenze che autorizza il commercio degli esemplari protetti dalla Convenzione stessa; tutte le importazioni, le esportazioni, le ri-esportazioni e le introduzioni dal mare delle specie contemplate dalla Convenzione sono autorizzate attraverso il rilascio di licenze.

Le specie protette dalla CITES sono incluse nelle Appendici I, II e III sulla base del loro stato di conservazione in natura e sull'importanza del commercio a livello internazionale. Periodicamente le Appendici vengono aggiornate nel corso dei lavori della Conferenza degli Stati Parte (CoP).

Per gli adempimenti previsti dalla Convenzione ognuno degli Stati Parte designa una o più Autorità di Gestione, per l'emissione delle licenze e lo svolgimento dei controlli e una o più Autorità Scientifiche per valutare gli effetti del commercio sullo status della specie in natura.

L'Unione Europea disciplina l'applicazione della Convenzione di Washington attraverso regolamenti. Il Reg. (CE) n. 338/1997, adottato ed entrato in vigore nel giugno del 1997, prevede l'inclusione delle specie negli Allegati A, B e C; attualmente è anche in vigore il Reg. (CE) n. 865/2006 del 4 maggio 2006 che ha sostituito il precedente Reg. (CE) n.

1808/2001. Tale Regolamento è stato parzialmente emendato dal Reg. (CE) 100/08.

I regolamenti comunitari sul commercio di specie selvatiche sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri e formano la base legale per l'implementazione della CITES in Europa; la normativa regolamenta il commercio in ambito comunitario ed internazionale.

LA CITES IN ITALIA

La Convenzione di Washington è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 874 del 1975 e applicata con la Legge n. 150 del 1992 e succ. mod. (L. 59/1993, L. 426/1998, D.Lgs. 275/2001).

Normativa nazionale

La Legge 150/92 ha stabilito che i Ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Foreste e della Salute istituiscono con proprio decreto la Commissione scientifica CITES.

Il D.M. 27 aprile 1993 ha previsto l'insediamento della Commissione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ne ha individuato i membri.

La Commissione Scientifica CITES, che funge da Autorità Scientifica Nazionale, ha il compito di esprimere pareri su diverse fattispecie.

Il D. Lgs. 300 del 30 luglio 1999, successivamente modificato dal D. Lgs 287 del 6 dicembre 2002, attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi Regolamenti Comunitari.

L'Autorità di Gestione Italiana è costituita presso il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle altre Autorità nazionali; il Ministero dello Sviluppo Economico, dip. Commercio Internazionale è responsabile per il rilascio di licenze di importazioni/esportazioni, mentre il Corpo Forestale dello Stato, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, cura il rilascio di certificati di riesportazione e di certificati comunitari (nascita in cattività, proprietà personale, ecc), oltre a costituire l'autorità di controllo nazionale. Le prescrizioni al divieto di commercio stabiliscono alcune deroghe per le specie incluse nelle Appendici della Convenzione e negli Allegati del Reg. (CE) 338/97 di cui si avvalgono, tra l'altro, istituzioni scientifiche, per lo scambio di esemplari a scopi non commerciali; sono inoltre previste deroghe al divieto di commercio di esemplari inclusi in Appendice I (Allegato A del Regolamento comunitario), per esemplari di animali nati ed allevati in cattività e per esemplari di piante propagate artificialmente.

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

Come previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione "le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicano al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche

che risultano registrate da un'Autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimen da erbario, altri specimen conservati, dissecati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa". Ciò significa che nel momento in cui delle istituzioni scientifiche debbano movimentare specimen a scopo di studio, siano essi di Appendice I, II o III, decadono i requisiti di permessi di importazione/esportazione, purché le istituzioni scientifiche siano registrate presso le Autorità di gestione dei loro stati. La Risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP12) elenca i criteri per la registrazione delle istituzioni scientifiche presso il Segretariato CITES. Tale disciplina è integralmente recepita a livello nazionale attraverso il D.M. del 23 marzo del 1994 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del registro delle istituzioni scientifiche.

Come previsto dall'art. 2 dello stesso D.M., le istituzioni pubbliche o private possono presentare la domanda per l'inclusione nel registro delle istituzioni scientifiche al Ministero dell'Ambiente - Autorità di Gestione CITES; le richieste rispondenti ai requisiti di legge sono sottoposte al parere vincolante e obbligatorio della Commissione Scientifica CITES. L'esito della valutazione è comunicata direttamente al richiedente; ad ogni istituzione scientifica registrata è assegnato un codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia e un numero progressivo di tre cifre seguito dalla sigla IS. Le denominazioni, l'indirizzo e il codice identificativo delle istituzioni scientifiche sono trasmessi al Segretariato CITES e alla Comunità Europea (Tab. 1). Le istituzioni scientifiche registrate dovranno apporre sui contenitori utilizzati per trasportare gli specimen oggetto di scambio/donazione, specifica etichetta, fornita dall'Autorità di gestione CITES italiana. Le istituzioni scientifiche autorizzate, ogni volta che si avvalgono di tale procedura, etichettano la spedizione e l'ultima parte dell'etichetta dovrà essere inviata dai nuclei operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, che operano presso le dogane, al Ministero dell'Ambiente - Servizio Protezione della Natura, che provvederà a registrare la spedizione. Rimane inteso che detta deroga si applica solamente a scambi tra istituzioni registrate presso il Segretariato CITES; laddove gli scambi prevedano una parte non registrata, verranno seguite le normali procedure di richiesta di rilascio di licenze di importazione/esportazione. La Commissione Scientifica CITES potrà revocare la registrazione qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di qualsiasi altra irregolarità che la commissione stessa valuterà come ostativa agli scopi che si prefigge la CITES.

VIVAI

Come previsto dall'art. VII, par.4, della Convenzione di Washington, gli "specimen di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini

commerciali, saranno considerati specimen delle specie iscritte nell'Appendice II". Ciò significa che, nonostante gli specimen siano inclusi in Appendice I e pertanto ne sia normalmente precluso l'utilizzo per scopi commerciali, essendo questi allevati in cattività o riprodotti artificialmente, ne è consentito l'utilizzo a fini commerciali e possono essere importati/esportati con la documentazione prevista per gli specimen di Appendice II.

La Risoluzione Conf. 9.19, rev. CoP13, stabilisce le linee guida per la registrazione presso il Segretariato CITES e l'istituzione di un registro internazionale di strutture che esportano esemplari di Appendice I (Allegato A) propagati artificialmente. Secondo tali linee guida, l'Autorità di Gestione trasmette al Segretariato una serie di informazioni fornite dalla struttura richiedente.

A livello comunitario, l'art. 7, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) 338/97, prevede che "fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato B". La lett. b) dello stesso par.1, art. 7, prevede, inoltre, che "nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione (Commissione delle Comunità Europee, N.d.R.) e riguardanti:

- i) l'uso dei certificati fitosanitari;
- ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni Scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
- iii) il commercio di ibridi."

Infine, la lett. c) dello stesso par. 1 dell'art. 7, prevede che "i criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente ed il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione (Commissione delle Comunità Europee, N.d.R.)".

Tali criteri sono stati indicati dalla Commissione della Comunità Europea con l'emanazione del Reg. (CE) 865/06 che ha sostituito il Reg. (CE) 939/97 e il Reg. (CE) 1808/01, nel quale si prevede che:

1. Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).

Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'in-

tende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

2. Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1".

Il vivaio che intenda richiedere riconoscimento della riproduzione artificiale ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06, può inoltrare la richiesta al Corpo Forestale dello Stato – Servizio CITES competente. A seguito di tale richiesta, in applicazione delle deroghe di cui all'art. 62 del Reg. (CE) 865/06 o per lo spostamento all'interno dell'Unione Europea degli esemplari, il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dal vivaista medesimo ed aver eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviare la richiesta alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione. Nella scheda, firmata dal vivaista, sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della riproduzione artificiale degli esemplari ai requisiti dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06 e, per quanto riguarda la riserva riproduttiva, ogni utile informazione documentale che ne attesti la legale origine/acquisizione. La Segreteria provvede, anche in collaborazione con l'Autorità di gestione, alla necessaria consultazione della Commissione Scientifica CITES. Qualora necessario, l'Autorità di gestione e/o l'Autorità Scientifica valutano l'opportunità di disporre ulteriori accertamenti. A seguito del parere espresso dalla Commissione Scientifica CITES e delle indicazioni dell'Autorità di gestione, il Servizio CITES competente provvede a comunicare al vivaista la conformità della coltivazione delle specie sottoposte a verifica al disposto dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06 e la conseguente possibilità di utilizzare, senza la certificazione prevista dall'art. 8, par. 3 del Reg. (CE) 338/97, esemplari di quelle specie per scopi commerciali. Attualmente sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06, un totale di n.38 vivai. Inoltre, ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 865/06, il vivaio può richiedere di essere anche registrato come esportatore di esemplari riprodotti artificialmente, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti contraenti della CITES.

La richiesta per l'inclusione nel registro delle strutture che riproducono artificialmente specie di Appendice I (Allegato A) deve essere inoltrata all'Autorità di gestione CITES presso il MATTM e deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni: nome e indirizzo del proprietario e della struttura, anno di fondazione, descrizione dettagliata delle tecniche di propagazione utilizzate, indicazione delle quantità che si prevede di esportare nell'immediato futuro.

L'Autorità di Gestione, acquisito il parere della

Commissione Scientifica CITES, trasmette la richiesta al Segretariato che provvede all'inclusione della struttura nel registro sopra menzionato (Tab. 2). A tale vivaio potranno, pertanto, essere rilasciate licenze di esportazione prestampate sulle quali, alla casella 23, figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: "Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla Risoluzione CITES Ris. Conf. 11.11. valido unicamente per i seguenti taxa:". L'Autorità di Gestione provvede, dunque, a fornire al Servizio CITES competente conferma dell'avvenuta registrazione, comunicando il numero attribuito al vivaio.

TABELLA 1

Lista delle istituzioni scientifiche registrate presso il Segretariato CITES ().*
List of scientific institutions registered at the CITES Secretariat.

Codice	Istituzione scientifica
IT 001	Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo Via Archirafi, 38 I-90123 PALERMO
IT 002	Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara Via de Pisis, 24 I-44100 FERRARA
IT 003	Università di Siena Dip.to Biologia Ambientale – Erbario e Orto Botanico Via P.A. Mattioli, 4 I-53100 SIENA
IT 004	Museo di Storia Naturale di Livorno Via Roma, 234 I-57127 LIVORNO
IT 005	Istituto Botanico "Harbury" ed Orto Botanico Università di Genova Corso Dogali, 1 I-16136 GENOVA
IT 006	Museo Friulano di Storia Naturale Via Lionello, 1 I-33100 UDINE
IT 007	Accademia dei Fisiocritici Piazza San Agostino, 5 I-53100 SIENNA
IT 008	Università di Firenze – Museo di Storia Naturale Via G. La Pira, 4 I-50121 FIRENZE
IT 009	Museo Civico di Rovereto Borgo Santa Caterina, 43 I-38068 ROVERETO
IT 010	Erbario del Dipartimento di Biologia Vegetale Università "La Sapienza" di Roma Piazzale Aldo Moro, 5 I-00185 ROMA
IT 011	Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica Via Cà Fornecetta, 9 I-40064 OZZANO EM. (BO)
IT 012	Museo Civico di Storia Naturale di Venezia S. Croce, 1730

IT 013	I-30135 VENEZIA Museo Civico di Storia Naturale di Verona LungAdige Porta Vittoria, 9 I-37129 VERONA
IT 014	Museo di Storia Naturale di Trieste Piazza A. Ortis, 4 I-34123 TRIESTE
IT 015	Museo Regionale di Scienze Naturali Via Giolitti, 36 I-10123 TORINO
IT 016	Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola Via S. Francesco di Sales, 188 I-10022 CARMAGNOLA
IT 017	Università di Torino Dip. to Biologica Vegetale-orto Botanico – Erbario V. le P.A. Mattioli, 25 I-10125 TORINO
IT 018	Museo Civico di Storia Naturale di Milano Corso Venezia, 55 I-20121 MILANO
IT 019	Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" Via Brigata Liguria, 9 I-16121 GENOVA
IT 020	Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie dell'Università di Padova Viale dell'Università 16 I-35020 LEGNARO
IT 021	Centro Studi Erbario Tropicale Via La Pira 4 I-50121 FIRENZE
IT 022	Dipartimento di Biologia Università di Genova Viale Benedetto XV, 5 I-16132 GENOVA
Totale	22

(*). In sede di applicazione della legge 150/92 vennero registrate numerose altre istituzioni scientifiche, ai fini della detenzione di esemplari CITES, individuate con codici progressivi IT 000 IS; la registrazione di tali strutture non è valida per la deroga prevista, e non ne è pertanto qui riportato l'elenco.

TABELLA 2

Lista delle strutture che propagano artificialmente specie di App. I.
List of operations that artificially propagate specimens of App. I species.

	Codice Vivaio
P-IT-1001	Azienda Agricola P. Panarotto Via Nanon 2 I-37035 S. GIOVANNI ILARIONE (Verona)
P-IT-1002	Azienda Agricola Nardotto e Capello Corso Repubblica 266 I-18033 CAMPOROSSO (Imperia)
Totale	2

LETTERATURA CITATA

- CONF. 9.19 (REV. COP13) *Guidelines for the registration of nurseries exporting artificially propagated specimens of Appendix-I species.*
- CONF. 11.11 (REV. COP14) *Regulation of trade in plants*
- CONF. 11.15 (REV. COP12) *Non-commercial loan, donation or exchange of museum and herbarium specimens.*
- CONF. 12.3 (REV. COP14) *Permits and certificates.*
- COUNCIL REGULATION (EC) NO 338/97 OF 9 DECEMBER 1996 *on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.*
- COMMISSION REGULATION (EC) NO 865/2006 OF 4 MAY 2006 – *Laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.*
- D.M. 27 APRILE 1993 – *Istituzione presso il Ministero dell'Ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.*
- D.M. 23 MARZO 1994 – *Istituzione del registro delle Istituzioni Scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciata di estinzione (CITES).*
- D.L. N. 300 DEL 30 LUGLIO 1999 – *Concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*
- D.L. N. 287 DEL DICEMBRE 2002 – *Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*
- LEGGE N. 874 DEL 1975 – *Ratifica la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione.*
- LEGGE N. 150 DEL 1992 – *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.*
- LEGGE N. 59 DEL 1.993 – *Modifica alla Legge n. 150 del 1992.*
- LEGGE N. 426 DEL 1998, *Nuovi interventi in campo ambientale, art. 4.*
- LEGGE N. 275 DEL 2001 – *Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'art. 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.*

RIASSUNTO - La CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate di Fauna e Flora Selvatiche) è una convenzione internazionale tra governi. Il suo scopo principale è quello di assicurare che il commercio internazionale di animali e piante, loro prodotti o derivati, non costituisca una minaccia per la conservazione delle specie nel loro ambiente. La CITES attualmente regola il commercio di circa 30.000 specie di fauna e di flora e funziona attraverso un sistema di certificati e licenze da richiedere ed ottenere prima che inizi il commercio degli esemplari protetti dalla Convenzione stessa. Il testo della Convenzione fu firmato da rappresentanti di 80 paesi a Washington, il 3 marzo 1973, ed è entrata in vigore il 1° luglio del 1975. Coinvolge ad oggi, più di 174 nazioni, compresi i 27 Stati Membri dell'Unione. L'art. VII, par. 6, della Convenzione prevede che "le disposizioni degli articoli III, IV e V... non si applicano al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrate da un'Autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimen da erbario, altri specimens da museo conservati, dissecati o inglobati, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa". La Risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP12), contiene le linee guida per l'inclusione nel registro del Segretariato CITES delle istituzioni scientifiche riconosciute dalle Autorità di Gestione dei Paesi Parte. La Risoluzione Conf. 9.19 (Rev. CoP13), prevede che le Autorità di Gestione dei paesi Parte possono richiedere l'inclusione, nel registro del Segretariato, dei vivai che riproducono specie di Appendice I inviando tutte le informazioni necessarie all'inclusione attenendosi alle procedure di inclusione riportate nella Risoluzione.

AUTORI

Simonetta Della Rosa, *Traffic Europa presso la sede italiana del WWF Italia, Via Po 25/c, I-00198 Roma*
 Alessandra Rossi, *consulente presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, I-00154 Roma*
 Marco Valentini, *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione della Natura, sezione CITES, Via Capitan Bavastro 174, I-00154 Roma*